

VERBALE DI VERIFICA
Verifica di cui all'art. 17 bis del Verbale di Accordo del 14 agosto 2015

Il giorno 20 aprile 2016, in Modena

tra

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Franca Gordini, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani, Barbara Cavani, Anna Lisa Bassoli, Rosario Cancro

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premessi che

- 1) l'Amministratore Delegato, in data 11 febbraio 2015, in occasione della presentazione del Piano Industriale 2015-2017 alle comunità di riferimento, ha rappresentato le linee guida, nonché le relative azioni abilitanti, unitamente agli obiettivi ed ai connessi razionali economico – finanziari;
- 2) a seguito della realizzazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, con particolare riferimento alle azioni programmate, il Piano prevede, complessivamente, eccedenze di personale di almeno 1088 unità (inclusive delle eccedenze rivenienti dalla fusione del 24 novembre 2014 e già previste dall'Accordo 17 dicembre 2014), a fronte di impieghi di risorse per esigenze di Piano di nr. 507 unità con una conseguente riduzione di organico complessivo di 581 unità;
- 3) la Capogruppo con lettera informativa del 12 maggio 2015 – che qui si richiama integralmente – ha avviato, in relazione ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi al Piano ed alle conseguenti tensioni occupazionali, le relative procedure sindacali ai sensi degli artt. 20 e 21 CCNL 31 marzo 2015;
- 4) poiché è previsto che il Piano venga prevalentemente realizzato nel corso del 2016, si è definito di ricercare un accordo che permetta di prevedere le norme di riferimento per le uscite, per la gestione della mobilità territoriale e professionale e per le nuove assunzioni, con un orizzonte temporale coerente;
- 5) in riferimento alla previsione del Piano Industriale relativa alla riduzione di organico complessivo di 581 unità, le Parti hanno convenuto che tale saldo occupazionale netto sia riferito al periodo temporale del Piano stesso a decorrere dal 01.01.2015;
- 6) in data 14 agosto 2015 è stato sottoscritto il Verbale di Accordo “Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming BPER”. Processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: procedura di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 19 gennaio 2012, così come rinnovato dall'accordo del 31 marzo 2015” in cui sono state individuate le soluzioni, le misure e gli strumenti più idonei a contenere le conseguenze sociali delle azioni previste dal Piano;
- 7) il citato Verbale di Accordo ha previsto, quali criteri per la realizzazione del piano di esodo, quelli sanciti dall'art. 8 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486, prevedendo in particolare:

- la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in esubero, comunque nell'ambito delle risorse che durante il periodo di vigenza del Piano Industriale (2015/2017), maturino o abbiano già maturato i requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio, entro i termini previsti dallo stesso accordo;
 - la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro mediante l'attivazione delle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991 artt. 4 e 24 da definire entro 10 giorni lavorativi dall'avvio delle stesse in caso di mancata adesione volontaria da parte di tutti coloro che maturano il diritto alla pensione nell'Arco del Piano Industriale;
- 8) Nel citato Verbale (art. 9) le Parti concordavano, altresì, che per favorire la gestione delle situazioni di eccedenza di personale, riducendo il conseguente impatto sociale, avrebbero attivato – fermo restando quanto previsto agli artt. 5 e 9 - il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato di ogni ordine e grado in servizio presso le Banche e Società del Gruppo che applicano il CCNL del Credito, che avrebbero maturato i requisiti stabiliti dalla Legge per avere diritto alla pensione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili;
- 9) All'art.10 del citato Verbale le Parti concordavano che le domande di accesso al Fondo di Solidarietà sarebbero state accolte nei limiti di seguito specificati, secondo il seguente ordine di priorità:
- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità¹;
 - genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap;
 - maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione² a carico dell'AGO;
 - e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica
- 10) All'art. 11 del citato Verbale le Parti concordavano che il numero definitivo delle posizioni che potevano accedere al Fondo di Solidarietà veniva stimato in nr. 316 unità. Si stabiliva inoltre che le richieste sarebbero state accolte con i seguenti limiti per ambito territoriale:
- | | |
|---------------------------------|-----|
| Lombardia, Triveneto e Piemonte | 7 |
| Emilia Ovest | 5 |
| Emilia Centro | 63 |
| Romagna | 32 |
| Tosco Emiliana | 15 |
| Lazio | 4 |
| Adriatica | 18 |
| Campania | 43 |
| Mezzogiorno | 19 |
| Sardegna | 110 |
| TOTALE | 316 |
- 11) Le Parti si sono incontrate in data odierna, come previsto dall'art. 17 bis del citato Verbale di Accordo, per verificare le richieste di adesione volontaria presentate di cui agli artt. 5 e 9 del medesimo.

¹ Ai fini dell'individuazione degli ordini di priorità, le certificazioni attestanti lo stato di assistenza e/o di gravità ai sensi della Legge 104/92 devono essere state rilasciate entro il 31/12/2015 e comunque essere valide a tale data.

² In particolare si è individuato come criterio di priorità la data di decorrenza della pensione a carico dell'AGO.

tutto ciò premesso, all'esito delle verifiche svolte, si è convenuto quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di verifica.

Art. 2 – Personale che ha maturato o maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017

L'Azienda dà atto che il numero dei dipendenti aventi diritto a pensione entro il dicembre 2017 che hanno manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro è risultato inferiore al numero degli aventi diritto a pensione entro detta data.

In particolare, a livello di Gruppo su n. 293 aventi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2017 - numero accertato all'esito delle verifiche condotte sino ad oggi - hanno manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro n. 277 risorse (delle n. 16 risorse non aderenti ve ne sono n. 7 risorse escluse dall'applicazione delle norme di cui alla L. 223/1991 ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Verbale di accordo).

L'Azienda consegna alle Organizzazioni Sindacali la tabella riassuntiva del personale (*Allegato A*) di cui alla parte A1 (*Personale che ha maturato o maturerà i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2016*) e A2 (*Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017*) dell'art.5 del Verbale di Accordo del 14 agosto 2015 (per un totale di n. 277 risorse) che ha manifestato la volontà di risolvere il proprio rapporto di lavoro con esclusione di qualsiasi obbligo di preavviso.

Pressoché tutte le predette risorse devono ancora sottoscrivere il Verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., così come previsto dall'Accordo sindacale all'art. 6, al fine di perfezionare la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Applicazione Legge 223/91

Tenuto conto di tutto quanto sopra, al fine di raggiungere l'ineludibile obiettivo di riduzione di costi e di realizzare i processi di riorganizzazione descritti nell'Informativa Sindacale del 12 maggio 2015, le Parti confermano la necessità di avviare - secondo i criteri, i termini e le modalità di cui all'art. 7 dell'Accordo sindacale - le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991.

Nell'ambito della procedura in oggetto sarà individuato quale criterio di scelta quello della maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2017. L'individuazione, e la conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro, sarà effettuata con le seguenti decorrenze: a) alla data del 31 dicembre 2016 per tutti coloro che abbiano maturato o matureranno i requisiti pensionistici prima di tal data ed entro tal data; b) all'ultimo giorno del mese precedente a quello di maturazione dei requisiti pensionistici per coloro per i quali la predetta maturazione avvenga nell'arco temporale 1 gennaio 2017- 31 dicembre 2017.

Sempre nell'ambito della predetta procedura, verrà concordato di confermare modalità e condizioni di cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti che congiuntamente: a) abbiano manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 di questo Accordo; b) pongano in essere tempo per tempo tutti gli adempimenti previsti da questo Accordo, ivi inclusa la sottoscrizione del Verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.).

Art. 4 – Posticipazione della cessazione del rapporto di lavoro

Così come previsto dall'art. 14 del Verbale di Accordo del 14 agosto 2015, nel corso della presente verifica l'Azienda rende noto di aver attuato il posticipo della data di risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ad un numero marginale di 6 posizioni con contenuti specialistici di particolare rilevanza,

al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo BPER ricoperte dai lavoratori aderenti volontari all'esodo.

Art.5 – Adesioni al Fondo di Solidarietà

Nel corso della presente verifica l'Azienda provvede a consegnare alle Organizzazioni Sindacali le tabelle, rivenienti dai dati in nostro possesso, del numero delle richieste al Fondo di Solidarietà accolte e suddivise per ambito territoriale (Allegato B).

Si da atto inoltre che è pervenuto un numero di domande di accesso al Fondo di Solidarietà maggiore a quello determinato in sede di Accordo e stimato in 316 unità.

L'ingresso al Fondo di Solidarietà avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017.

La cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti sopra individuati si perfezionerà e formalizzerà con la sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Art.6 – Riscatto della laurea o ricongiungimento a titolo oneroso di periodi contributivi

Ai sensi dell'art 13 dell'Accordo del 14 agosto 2015 sono ancora in fase di definizione le posizioni relative a personale che maturerà il diritto ai trattamenti pensionistici tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020 e che, tramite il riscatto della laurea o il ricongiungimento a titolo oneroso di periodi contributivi, anticipano il diritto al trattamento pensionistico entro il mese di dicembre 2017.

Sarà data pronta comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di ogni evoluzione a riguardo.

Art. 7 – Effetti conteggio bacino CRBRA

In relazione a quanto stabilito all'art. 15 c. 2 del Verbale di Accordo del 22 ottobre 2015 "Migrazione CRBRA. Attivazione del progetto di allineamento informatico, accentramento delle attività in BPER e BPER Services e attivazione modello divisionale", le Parti definiscono di incrementare il numero di adesioni accoglibili nell'ambito territoriale Lombardia Triveneto di nr. 2 unità.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Art.7-8 – Personale trasferito in altri Ambiti Territoriali

Le adesioni al Fondo di Solidarietà sono state superiori a quanto stabilito dal citato Verbale di Accordo, determinandosi pertanto una quota residua di domande non accoglibili. Tra le domande non accoglibili risultano quelle di alcuni dipendenti che prima del 14 agosto 2015 sono stati oggetto di mobilità geografica in conseguenza del Piano Industriale attuale oe precedente, perdendo di fatto il beneficio dell'accesso al Fondo di Solidarietà che avrebbero altrimenti avuto se fossero rimasti nei rispettivi ambiti territoriali.

Nel corso della presente verifica si è reso pertanto necessario concordare tra le Parti una modalità con cui agevolare l'accesso al Fondo di Solidarietà dei dipendenti che prima del 14 agosto 2015 hanno mutato l'ambito territoriale di riferimento e che risultano penalizzati dal processo di mobilità geografica.

Per non creare alcuna penalizzazione tra le richieste aventi i requisiti per rientrare nelle graduatorie già definite, le Parti ~~di~~ concordano di ~~includere aumentare il limite territoriale a nr. 318 unità, includendo~~ peraltro le richieste di adesione delle risorse penalizzate dal processo di mobilità geografica ~~nei~~ rispettivi ambito-ambiti territoriale-territoriali di provenienza, aumentando di conseguenza i relativi limiti di nr. 2 unità (pari al numero di risorse penalizzate).

In considerazione di quanto previsto agli artt. 7 e 8 c. 3, il totale complessivo di adesioni accoglibili risulta pertanto essere di nr. 320 unità.

Art. 89

L'azienda informerà parte sindacale, dopo la conclusione del Piano Industriale 2015 – 2017, dell'andamento occupazionale all'interno del Gruppo in relazione agli obiettivi del Piano stesso.

Le Organizzazioni Sindacali

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

FABI

Società Cooperativa

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

Allegato A

Personale che ha maturato o maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2016 (Parte A1 dell'Accordo) e Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 (Parte A2 dell'Accordo)

Adesioni alla Manovra del Personale suddivise per azienda

AZIENDA	Personale che ha maturato o maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2016		Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017		di cui aderenti	di cui aderenti
	di cui aderenti	TOTALE	di cui aderenti	TOTALE		
BPER	57	52	93	89	150	141
BDS	41	38	77	74	118	112
BSS	10	9	7	7	17	16
CRBRA	0	0	3	3	3	3
Bper Services	0	0	0	0	0	0
Numera	0	0	0	0	0	0
Sardaleasing	2	2	2	2	4	4
Optima	0	0	0	0	0	0
EmiRo	1	1	0	0	1	1
Totale complessivo	111	102	182	175	293	277
<i>mancate adesioni</i>		9	<i>mancate adesioni</i>	7	totale mancate adesioni	16

Tra i n. 16 dipendenti con i requisiti alla pensione che non hanno aderito vi sono:

- n.7 risorse invalide con % maggiore del 60% o categorie protette

Allegato B

Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020

Adesioni al Fondo di Solidarietà accolte e suddivise per ambito territoriale

AMBITO TERRITORIALE	ADESIONI ACCOLTE (Verbale 14 Agosto 2015)	VERBALE VERIFICA	TOTALE ADESIONI ACCOLTE
1 LOMB E TRIV	11	2	13
2 EMILIA O.	7		7
3 EMILIA C.	63		63
4 ROMAGNA	30	1	31
5 TOSCO - EM.	25		25
6 LAZIO	4		4
7 ADRIATICA	18		18
8 CAMPANIA	21	1	22
9 MEZZOGIORNO	15		15
10 SARDEGNA	122		122
Totale complessivo	316	4	320